



Ordine Psicologi del Veneto
c.a. Presidente, dott. Luca Pezzullo
PEC: presidenza@ordinepsicologiveneto.it

Fasc. Anac n. 4877/2020

OGGETTO: Applicabilità dell'art. 14, co. 1, lett. f) ai titolari di cariche di amministrazione dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Riscontro a nota prot. n. 80333 del 28/10/2020.

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto con cui è stato chiesto ad ANAC di chiarire se i componenti (attuali e cessati) del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto siano da qualificarsi come "titolari di incarico politico" ai sensi dell'art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 o "di incarico di amministrazione, di direzione o di governo" ai sensi del co. 1-bis del medesimo articolo.

Al riguardo, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 novembre 2020, ha esaminato la questione e ha espresso le considerazioni che seguono.

L'Autorità, in merito all'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, nella delibera 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", ha chiarito che tale disposizione si applica "anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione cui sono preposti". (cfr. § 2.2.2).

Sono qualificati "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo" ai sensi co. 1-bis, quei "soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente" (cfr. § 2.2.2).

Alla luce di quanto sopra, per il ruolo di indirizzo svolto dal Consiglio in seno all'ordine professionale, l'Autorità ritiene che i Consiglieri siano riconducibili al novero dei "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo" come sopra definiti, cui si applicano, ai sensi del co. 1-bis, gli obblighi di pubblicazione dell'art. 14, co. 1, inclusa la lett. f).

L'unica ipotesi, contemplata dalla norma, in cui la citata misura di trasparenza non trova applicazione è quella di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo conferiti a titolo gratuito, cioè senza "corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza", non rilevando neppure "un'eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica" (§ 2.2.2. delibera 241/2017).

Tale deroga non può trovare applicazione per le cariche di consigliere d'amministrazione dell'Ordine in esame per i quali risulta essere prevista una remunerazione, pur se sotto forma di indennità.



Da ultimo, in merito all'applicazione degli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai consiglieri dell'Ordine cessati dall'incarico, si evidenzia, inoltre, che l'Autorità, nella citata delibera 241/2017, al § 4 *"Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico"*, cui si rinvia, ha già chiarito che *"ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale"* *"i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione"* e che *"decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato"*. (Cfr sul punto anche le FAQ Trasparenza 8.1.43 - 8.1.46).

Cordialmente

*Il Dirigente
dell'Ufficio*

Elisabetta Midena